

CIRCOLARE N. 06/2017

SCADENZE FISCALI GIUGNO 2017

GIOVEDI' 15 GIUGNO

• IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di maggio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

VENERDI' 16 GIUGNO

• IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell'imposta dovuta.

• IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – nuovo codice tributo 1001).

• IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

• IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a:

- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040);
- utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

• RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI

Versamento delle ritenute (4%) operate a maggio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali, se di importo pari o superiore a € 500 (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

• INPS DIPENDENTI

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente,per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio.



• INPS GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo del 24% o 32,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% o 32,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

• IMU 2017

Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in leasing, dell'imposta dovuta per il 2017, prima rata o unica soluzione, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.

TASI 2017

Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori, della prima o unica rata dell'imposta dovuta per il 2017, utilizzando le aliquote e le detrazioni previste per i 12 mesi dell'anno precedente.

• ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE 2016

Versamento della seconda rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dovuta (codice tributo 1127) per l'immobile strumentale posseduto alla data del 31.10.2015 estromesso da parte dell'imprenditore individuale entro il 31.5.2016.

• ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE 2016

Versamento della seconda rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dovuta (codici tributo 1836 e 1837) per le assegnazioni / cessioni di beni immobili / mobili ai soci, effettuate entro il 30.9.2016. Il versamento interessa anche le società immobiliari trasformate in società semplici.

LUNEDI' 26 GIUGNO

• IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili).

Per effetto del Decreto "Mille proroghe" è stato ripristinato l'obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni / servizi ricevuti.

VENERDI' 30 GIUGNO

MOD. REDDITI 2017 PERSONE FISICHE

Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:

- saldo IVA 2016 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
- IRPEF (saldo 2016 e primo acconto 2017);
- addizionale regionale IRPEF (saldo 2016);
- addizionale comunale IRPEF (saldo 2016 e acconto 2017);
- imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2016 e primo acconto 2017);
- imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2016 e primo acconto 2017);
- imposta sostitutiva contribuenti forfetari "start-up" (5%, saldo 2016 e primo acconto 2017);
- acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2016 da quadro EC;
- cedolare secca (saldo 2016 e primo acconto 2017);
- contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000;
- IVIE (saldo 2016 e primo acconto 2017);
- IVAFE (saldo 2016 e primo acconto 2017);
- contributi IVS (saldo 2016 e primo acconto 2017);
- contributi Gestione separata INPS (saldo 2016 e primo acconto 2017); contributi previdenziali geometri (saldo 2016 e acconto 2017).

MOD. REDDITI 2017 SOCIETÀ DI PERSONE

Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:

- saldo IVA 2016 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2015 e 2016. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2016 da quadro EC;
- imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.

• MOD. REDDITI 2017 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:

- saldo IVA 2016 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
- IRES (saldo 2016 e primo acconto 2017):
- maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2016 e primo acconto 2017);

•



- •imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2015 e 2016. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2016 da quadro EC;
- imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.

• MOD. IRAP 2017

Versamento IRAP (saldo 2016 e primo acconto 2017) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.

• DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017

Versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2017 (codice tributo 3850)

• STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO

Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2016 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

• RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

Versamento dell'imposta sostitutiva (12% - 16%) per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali, effettuata nel bilancio 2016, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 556 a 564, Finanziaria 2017.

• 5%IRPEF ADEMPIMENTI ENTI BENEFICIARI

Invio, a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla competente DRE, da parte dei legali rappresentanti degli enti di volontariato (ONLUS, APS, ecc.) iscritti dal 2017 nell'apposito elenco, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti, unitamente alla copia del documento d'identità.

Per le associazioni sportive dilettantistiche la dichiarazione in esame va inviata all'Ufficio territoriale del CONI nel cui ambito si trova la sede dell'associazione.

• INPS DIPENDENTI

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio.

L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

• MOD. REDDITI 2017 PERSONE FISICHE

Presentazione presso un ufficio postale del mod. REDDITI 2017 PF, relativo al 2016, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.

• IMU DICHIARAZIONE 2016

Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati / aree per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta.

• TASI DICHIARAZIONE 2016

La presentazione della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta, come specificato dal MEF nella Risoluzione 25.3.2015, n. 3/DF, vale anche ai fini TASI.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2015

Versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni (8%) e delle partecipazioni (non qualificate 4%, qualificate 8%) posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2015 come previsto dalla Finanziaria 2015 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).

• RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2016

Versamento della seconda rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva (8%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2016 come previsto dalla Finanziaria 2016 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).

• RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1,2017

Versamento della prima rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva (8%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2017 come previsto dalla Finanziaria 2017 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).

• ACCISE AUTOTRASPORTATORI

Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso del credito relativo al primo / secondo / terzo trimestre 2015 non utilizzato in compensazione entro il 31.12.2016.

NOTIZIE FISCALI

• ASSEGNAZIONE / CESSIONE / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

Come noto, la Finanziaria 2016 ha previsto la possibilità per le società di capitali / di persone di effettuare entro il 30.9.2016:

- l'assegnazione / cessione agevolata ai soci di beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali;
- la trasformazione agevolata in società semplice se aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (società immobiliari di gestione).



Ai fini dell'agevolazione è richiesto:

- il versamento dell'imposta sostitutiva pari all'8% (10,5% per le società non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione / cessione / trasformazione), da effettuarsi:
- nella misura del 60% entro il 30.11.2016;
- nella misura del 40% entro il 16.6.2017.

In particolare la stessa va così determinata.

Assegnazione	(Valore normale – costo fiscalmente riconosciuto) x8 % o
Trasformazione	10,5%
	[Corrispettivo (o valore normale se superiore) – costo
Cessione	fiscalmente
	riconosciuto] x 8% o 10,5%

Si rammenta che il valore normale utilizzato ai fini dell'operazione è rappresentato:

- per i beni immobili dal valore di mercato ex art. 9, comma 3, TUIR ovvero, a richiesta della società, dal valore catastale;
- per i beni mobili dal valore di mercato ex art. 9, comma 3, TUIR;
- in caso di assegnazione, l'ulteriore versamento dell'imposta sostitutiva pari al 13% qualora siano state annullate riserve in sospensione d'imposta.

L'opzione per l'assegnazione / cessione / trasformazione agevolata, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E, si perfeziona a seguito dell'indicazione nella dichiarazione dei redditi del valore dei beni assegnati / ceduti ovvero dei dati riferiti alla trasformazione.

In particolare i dati relativi alle operazioni in esame vanno riportati nel quadro RQ del mod. REDDITI 2017 SC / SP.

Va evidenziato che la Finanziaria 2017 ha riaperto la possibilità dell'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci nonché di trasformazione in società semplice alle operazioni poste in essere dall'1.10.2016 al 30.9.2017. Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del 60% entro il 30.11.2017;
- nella misura del 40% entro il 16.6.2018.

I dati relativi a tali operazioni vanno riportati:

- nel mod. REDDITI 2017 SC / SP se effettuate nel periodo 1.10 31.12.2016;
- nel mod. REDDITI 2018 SC / SP se effettuate nel periodo 1.1 30.9.2017.

Si rammenta che l'imposta sostitutiva va versata utilizzando il mod. F24, riportando i seguenti codici tributo:

1836 Imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate

1837 Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate

Detti codici vanno esposti nella sezione "Erario" del mod. F24, riportando, quale "anno di riferimento" l'anno cui si riferisce il versamento, ossia "2016" (ovvero "2017" per le operazioni poste in essere in tale anno).



Società in liquidazione

Per effetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2014, in caso di un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, ossia di un periodo che si chiude prima del 31.12, come evidenziato nelle istruzioni generali dei modd. REDDITI 2017, le società di persone devono applicare le regole già previste per le società di capitali e pertanto, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi devono utilizzare il vecchio modello, ossia quello previsto per l'anno precedente.

Di conseguenza le società che nel 2016 sono state messe in liquidazione, ai fini della presentazione della dichiarazione del periodo ante liquidazione, devono utilizzare il mod. UNICO 2016 SP.

Va evidenziato che detto modello non prevede la sezione del quadro RQ destinata all'indicazione dei dati relativi all'assegnazione / cessione di beni ai soci.

Per tali soggetti l'Agenzia delle Entrate, come affermato nella recente Risoluzione 2.5.2017, n. 54/E, ritiene che "ai fini del valido esercizio dell'opzione, non rilevi la circostanza che il modello dichiarativo da presentare non contenga il quadro con esposti i valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva; mancanza, peraltro, obbligata, in quanto, le novità normative entrate in vigore nel 2016 trovano necessariamente spazio nei modelli dichiarativi approvati nel 2017".

Peraltro, le stesse istruzioni generali puntualizzano che, qualora il modello utilizzato non consenta l'indicazione di alcuni dati necessari ai fini della dichiarazione, previsti nei modelli approvati successivamente, gli stessi dovranno essere forniti solo a richiesta dell'Ufficio.

Da quanto sopra l'Agenzia, ritenendo che nel caso specifico rilevi il comportamento concludente del contribuente, perviene alla conclusione che "solo per i soggetti suindicati, l'esercizio dell'opzione si intende validamente esercitato laddove siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e sia stato effettuato il corretto e tempestivo versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dovuta".

Agli stessi è comunque richiesta la redazione di un prospetto di raccordo, contenente i dati relativi ai beni assegnati / ceduti e all'imposta sostitutiva dovuta, che potrà essere:

- inviato al competente Ufficio;
- ovverd
- conservato ed esibito a richiesta dell'Ufficio.

In sintesi, le società di persone messe in liquidazione nel 2016 presentano, per il periodo ante liquidazione, il mod. UNICO 2016 SP predisponendo un prospetto di raccordo contenente i dati dell'assegnazione / cessione agevolata effettuata nel 2016. Analogo comportamento va rispettato dalle società di persone che a seguito delle operazioni in esame sono state sciolte, senza mezza in liquidazione, anteriormente al 31.12.2016.

INTERESSI PASSIVI

La circolare dell'Agenzia delle Entrate 4 aprile 2017, n. 7 evidenzia alcuni aspetti di particolare interesse con riferimento alle tematiche relative alla detraibilità degli interessi passivi su mutui, ipotecari e non, da indicare nei righi E7 ed E8-E10 del Mod. 730/2017.



In particolare nella prima parte della circolare, descrittiva degli aspetti generali relativi a dette spese (art. 15, comma 1, lettere a) e b), TUIR) sono fornite alcune interessanti precisazioni che si illustrano brevemente di seguito.

Mutuo ipotecario sovvenzionato

Come noto, in caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici in "conto interessi" (quindi non erogati in conto capitale) la detrazione è calcolata sulla differenza tra gli interessi passivi e il contributo concesso. La circolare n. 7/2017 precisa che tale regola vale anche nel caso di contributo aziendale: anche in tale ipotesi la detrazione va calcolata sulla differenza tra l'importo degli interessi pagati dal contribuente e il contributo erogato dall'azienda (Risoluzione 28 maggio 2010, n. 46).

Restituzione di contributi pubblici

Qualora il contributo pubblico venga restituito (ad esempio perché successivamente alla erogazione è stato verificato che non vi erano le condizioni per beneficiarne) è possibile recuperare la quota di interessi non detratta.

Tale importo dovrà essere indicato nel modello 730 tra le "Altre spese", righi generici da E8 a E10 ed in particolare tra "Le altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento" (Risoluzione 2 agosto 2010, n. 76) codice "99".

Detraibilità nel caso di mutui cointestati

In linea generale, in caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi e quindi non è possibile portare in detrazione la quota degli interessi sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico, tranne nell'ipotesi in cui il mutuo sia cointestato tra i due coniugi di cui uno a carico dell'altro (mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale).

La Circolare n. 7/2017 rileva che è necessario verificare sempre gli intestatari direttamente dal contratto di mutuo in quanto, a volte, nelle ricevute rilasciate dagli Istituti di Credito, non sono sempre riportati tutti gli intestatari.

Inoltre, la citata Circolare puntualizza che la verifica della condizione di carico ai fini fiscali deve sussistere nell'anno d'imposta in cui si fruisce della detrazione.

La Circolare passa quindi in rassegna alcune casistiche particolari di detraibilità.

Trasferimento residenza all' estero per motivi di lavoro

La normativa in materia di detraibilità degli interessi passivi dispone che la detrazione spetta anche se l'unità immobiliare non è stata o non è più adibita ad abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro.

La Circolare n. 7/2017 precisa che tale diritto non si perde nemmeno nell'ipotesi di trasferimento all'estero per motivi di lavoro, avvenuto dopo l'acquisto.

Devono, ovviamente, essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 15, comma 1, lett. b), TUIR, e permanere le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale. Inoltre il contribuente non deve aver acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza.



Trasferimento residenza per eventi sismici

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia stata oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente a causa di un evento sismico, la variazione della dimora dipendente da cause di forza maggiore non pregiudica la fruizione della detrazione per gli interessi passivi (Circolare 21 maggio 2014, n. 11, risposta 3.3).

Ipoteca su immobile diverso dall' abitazione principale

La circolare n. 7/2017 precisa che la detrazione spetta anche se l'immobile su cui risulta iscritta l'ipoteca non coincide con quello acquistato e adibito ad abitazione principale (Circolare 29 gennaio 2001 n. 7, risposta 2.4).

Acquisto di immobile oggetto di ristrutturazione

La detrazione su interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale spetta anche se l'immobile acquistato è oggetto di ristrutturazione edilizia, a partire dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale.

Tuttavia, è necessario che l'immobile oggetto di ristrutturazione sia

già idoneo, prima dell'effettuazione dei lavori, ad essere adibito a dimora abituale; diversamente, in caso di acquisto di un immobile allo stato grezzo, può trovare eventualmente applicazione la detrazione degli interessi passivi derivanti da mutui contratti per la costruzione dell'abitazione principale (Risoluzione 9 gennaio 2007, n. 1).

Acquisto di immobile locato

In caso di acquisto di immobile locato, la detrazione spetta a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che:

entro tre mesi dall'acquisto l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione; entro un anno dal rilascio dell'immobile lo stesso sia adibito ad abitazione principale.

La Circolare n. 7/2017 chiarisce che in caso di acquisto di immobile locato rileva esclusivamente l'intimazione di sfratto per finita locazione e non l'intimazione di sfratto per morosità.

Mutui stipulati per la costruzione dell' abitazione principale

Gli interessi passivi, i relativi oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione dell'abitazione principale sono detraibili al 19%, su un importo massimo di € 2.582,28.

Per costruzione si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 380/2001.

Mutuo cointestato e coniuge fiscalmennte a carico

In caso di mutuo per la costruzione dell'abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall'altro coniuge, a



differenza di quanto previsto per mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale (Circolare 21 maggio 2014, n. 11).

Costruzione di un fabbricato rurale

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 95/2000, la detrazione degli interessi passivi spetta anche per la costruzione o la ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto.

Mutuo eccedente le spese documentate

La detrazione deve essere rapportata al costo effettivo sostenuto dal contribuente per la costruzione/ristrutturazione dell'immobile; tale adempimento dovrà essere posto in essere al termine dei lavori.

In altre parole, l'agevolazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle spese documentate; se per tali interessi si è fruito della detrazione, è necessario assoggettare tali importi a tassazione separata.

Costo per l'acquisto del suolo

L'ammontare delle spese sostenute non può comprendere il costo per l'acquisto del suolo su cui viene edificato il fabbricato, o il costo per l'acquisto del diritto di superficie (Circolare 18 maggio 2006, n. 17).

Cumulabilità con altre agevolazioni

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 184/2002), è possibile usufruire contemporaneamente:

della detrazione degli interessi per mutui ipotecari stipulati per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale; della detrazione del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile.

Si noti inoltre che la detrazione in esame è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale, soltanto per il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

• LA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Come noto, ai fini dell'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA va utilizzato l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.

In presenza di operazioni straordinarie sono previste specifiche modalità di compilazione del citato modello.

A tal fine assume rilevanza il fatto che il soggetto dante causa, per effetto dell'operazione straordinaria (conferimento, fusione, scissione, ecc.) si sia o meno estinto.



Come noto, l'art. 21-bis, DL n. 78/2010 introdotto dall'art. 4, comma 2, DL n. 193/2016, prevede, a decorrere dal 2017, l'obbligo di inviare (trimestralmente) all'Agenzia delle Entrate i dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali). Con il Provvedimento 27.3.2017 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello denominato "Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA" utilizzabile ai fini dell'adempimento in esame, da presentare esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato;

• entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Si rammenta che la comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuata entro il 16.9 e quella relativa all'ultimo trimestre entro il 28.2.

Il modello in esame si compone:

- del Frontespizio, nel quale indicare l'anno di imposta, i dati del contribuente e dell'impegno telematico;
- del quadro VP, nel quale, oltre al "periodo di riferimento" (mese / trimestre) e al totale delle operazioni attive / passive, vanno riportati i dati della liquidazione periodica.

In presenza di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni d'azienda, donazione d'azienda, conferimenti, ecc.), sono previste specifiche modalità di compilazione del modello.

Quest'ultime dipendono dal fatto che:

- l'operazione straordinaria / trasformazione soggettiva sia avvenuta:
- durante il trimestre oggetto della comunicazione;
- nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo al trimestre e la data di presentazione della Comunicazione;
- il soggetto dante causa (conferente, donante, ecc.) per effetto dell'operazione straordinaria si sia o meno estinto.

Quanto sopra è collegato alla c.d. "continuità" manifestata (o meno) dai soggetti coinvolti nell'operazione straordinaria nei modd. AA7/10 o AA9/12.

Operazione avvenuta nel trimestre oggetto della comunicazione

Nel caso in cui l'operazione sia avvenuta nel trimestre oggetto della Comunicazione (primo, secondo,

terzo o quarto) è necessario distinguere a seconda che la stessa:

- ha comportato l'estinzione del dante causa;
- non ha determinato l'estinzione del dante causa.

1. Dante causa Estinto

Nel caso in cui il dante causa si sia estinto l'avente causa (conferitario, donatario, ecc.) è tenuto a presentare 2 Comunicazioni:

• la prima con i dati relativi alle liquidazioni effettuate dal dante causa nella frazione di trimestre cui si riferisce la Comunicazione fino all'ultima liquidazione periodica effettuata prima dell'operazione straordinaria.



In particolare nella parte "Contribuente" vanno riportati i dati del dante causa e nella parte "Dichiarante" i dati dell'avente causa e il codice carica "9";

• la seconda con i dati relativi alle operazioni effettuate dall'avente causa nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione.

Nell'ambito della dichiarazione annuale la situazione sopra descritta viene rappresentata compilando 2 moduli.

- · la prima relativa alla liquidazione IVA di gennaio effettuata dalla ditta individuale;
- la seconda relativa alle liquidazioni IVA di febbraio e marzo effettuate dalla società. La liquidazione IVA di febbraio è stata determinata considerando anche le operazioni effettuate dalla ditta individuale dall'1.2 al 19.2.2017.

2. Dante Causa non estinto

Nel caso in cui il dante causa non si sia estinto va distinto il caso in cui l'operazione straordinaria / trasformazione sostanziale soggettiva abbia comportato o meno la cessione del debito / credito IVA. In particolare:

- in presenza di cessione del debito / credito IVA la Comunicazione va compilata con le modalità analoghe a quelle previste per le operazioni con estinzione del dante causa sopra esaminate;
- in mancanza di cessione del debito / credito IVA ciascun soggetto presenta la propria Comunicazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre cui si riferisce la stessa.

• IL LIMITE PER ESSERE CONSIDERATI FISCALMENTE A CARICO

CALCOLO DEL LIMITE DI € 2.840,51

Il reddito dei soggetti che possono essere considerati fiscalmente a carico non può eccedere € 2.840,51

Si tratta del reddito complessivo dei soggetti in questione e non del reddito imponibile; eventuali oneri deducibili contribuiscono pertanto al superamento del limite.

Con riferimento al mod. REDDITI PF si deve fare riferimento generalmente al reddito da dichiarare a rigo RN1 mentre con riferimento al mod. 730 al rigo 11 del mod. 730-3. Si rammenta che la verifica del reddito in capo al contribuente va effettuata anche nei confronti dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione.

Un soggetto può infatti possedere un reddito superiore a € 2.840,51 pur non avendo alcun obbligo dichiarativo. In tal caso non potrà essere considerato a carico.

In base all'art. 12, TUIR il reddito complessivo dichiarato va incrementato di talune somme erogate da organismi internazionali, ancorché le stesse non devono essere dichiarate.

Va infine considerato che negli ultimi anni è sempre più frequente l'ipotesi che il contribuente possieda taluni redditi che non sono assoggettati a tassazione, sono tassati parzialmente o infine sono assoggettati a regimi sostitutivi di imposizione.

Le specifiche disposizioni che via via hanno introdotto regimi particolari di tassazione hanno spesso previsto la rilevanza di tali redditi ai fini del tetto che consente di essere/non essere considerati fiscalmente a carico.

• LA PROROGA DEL MAXI AMMORTAMENTO E I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il c.d. maxi ammortamento, derivante dalla maggiorazione del costo di acquisizione dei beni nuovi in misura pari al 40%, è stato prorogato fino al 31.12.2017.

Al ricorrere di specifiche condizioni lo stesso può essere usufruito anche per le acquisizioni effettuate entro il 30.6.2018.

Va tuttavia evidenziato che la proroga non opera per i veicoli a deducibilità limitata / dati in uso promiscuo ai dipendenti.

Di seguito, dopo aver esaminato l'agevolazione anche alla luce dei chiarimenti forniti da parte dell'Agenzia delle Entrate, si rammentano le modalità di esposizione della stessa nell'ambito del mod. REDDITI 2017.

L'ACCONTO IMU 2017

Entro il prossimo 16.6.2017 va effettuato il versamento dell'acconto IMU 2017.

A tal fine si rammenta che vanno considerate le aliquote / detrazioni deliberate e in vigore per il 2016.

In particolare si rammenta che per il 2017:

la Finanziaria 2017 ha confermato il blocco degli aumenti del carico impositivo rispetto al 2015 (ferme restando le specifiche esclusioni, quale quella prevista per i Comuni in dissesto finanziario);

il MEF ha aggiornato con apposito Decreto i coefficienti utilizzabili per calcolare il c.d. "valore contabile" degli immobili accatastati / accatastabili categoria D, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE

Indice del mese di **APRILE 2017** = 101,3

Variazione percentuale rispetto al mese precedente = +0.3

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente = +1,7

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = +1,3

DOCUMENTI DISPONIBILI

Sono disponibili presso il sito <u>www.interstudio.it</u>, area clienti, ACCESSO AREA CLIENTI WEB DESK, digitando credenziali e password che avete ricevuto negli scorsi giorni direttamente sul vostro indirizzo email, i documenti principali relativi all'anno 2013:

- bilancio depositato presso la CCIAA competente,
- dichiarazione dei redditi,
- dichiarazioni varie.

Per visualizzare, invece, i documenti relativi agli anni passati (Fino all'anno 2012 compreso) le modalità e le credenziali in vostro possesso rimangono invariate.

Vi preghiamo pertanto in caso necessiti una copia di tale documentazione di utilizzare questo servizio.

SERVIZI A PAGAMENTO:

- Informazioni societarie C.C.I.A.A.
- Informazioni Catasto
- Visure Pra
- Informazioni protesti
- Informazioni brevetti e marchi
- Banche dati aziendali nazionali ed internazionali

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911 o visitare il sito <u>www.interstudio.it</u>, area clienti, accesso servizi pubblici, servizi a pagamento.

FINANZA AGEVOLATA:

Entra nel sito <u>www.interstudio.it</u>, area clienti, accesso servizi pubblici, bandi di gara. Potrai prendere visione delle leggi di agevolazione per la tua azienda.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911 o inviando una email: info@interstudio.it

E' possibile in ogni momento visualizzare e stampare questo documento consultando il nostro sito: www.interstudio.it alla voce CIRCOLARI